



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2013
(OR. en)**

17520/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0404 (COD)**

**CODEC 2893
ELARG 166
PESC 1502
RELEX 1141
FIN 932
CADREFIN 366
COWEB 181
PE 593**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9 - 12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A tale proposito il relatore, Libor ROUČEK (S&D, CZ), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

La proposta fa parte del pacchetto sugli strumenti di finanziamento esterno insieme ad altre sei proposte di regolamento che erano tutte all'ordine del giorno di questa seduta plenaria: norme di esecuzione comuni, strumento per la stabilità, strumento europeo di vicinato (ENI), strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, strumento per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)¹.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Documenti 17508/13, 17512/13, 17519/13, 17525/13, 17631/13 e 17632/13.

Strumento di assistenza preadesione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0838),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0491/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0445/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva le dichiarazioni del Parlamento e la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio *che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

³ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *intitolata* "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹, la Commissione fissa il quadro relativo agli strumenti *finanziari per le relazioni esterne* dell'Unione, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).
- (2) Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio² scade il 31 dicembre 2013 e al fine di rendere più efficace l'azione esterna dell'Unione, occorre mantenere per il periodo 2014-2020 un quadro di programmazione e fornitura dell'assistenza esterna. È necessario continuare a sostenere la politica di allargamento dell'Unione tramite uno strumento finanziario specifico. Occorre quindi *istituire* l'IPA II.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo, 29.6.2011.

² *Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)* (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

- (3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, **compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze**, può domandare di diventare membro dell'Unione.

Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia confermato di rispettare i criteri di adesione convenuti al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. I summenzionati criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, **l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione** e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, **inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria**.

- (5) **La strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'Unione di integrare nuovi membri, continua a rappresentare la base di un rinnovato consenso sull'allargamento.** Il processo di adesione si fonda su criteri oggettivi e sull'applicazione del principio della parità di trattamento di tutti i paesi **richiedenti, ciascuno dei quali è valutato in base ai propri meriti**. I progressi verso l'adesione dipendono **dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di** ciascun richiedente e dalla capacità **di ciascun richiedente** di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.
- (5 bis) **Il processo di allargamento consolida la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei paesi dell'allargamento, il che giova anche all'Unione nel suo insieme.**

- (6) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla Turchia *e alla Serbia*. Ha confermato la prospettiva europea *dei Balcani occidentali*. *Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno prendere, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento.*

È opportuno concedere assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento a *tutti i beneficiari* elencati nell'allegato *I* del presente regolamento (*in appresso "i beneficiari elencati nell'allegato I"*).

- (8) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dal *Consiglio europeo e dal Consiglio e tenuto conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi comprese* nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, *nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo*. *L'assistenza è altresì fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e conformemente ai* partenariati europei *e di adesione*. È opportuno che l'assistenza sia imperniata principalmente su un numero *selezionato* di settori che aiuteranno *i beneficiari elencati nell'allegato I* a rafforzare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, *la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione*. *L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi da essi prodigati per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione*. Essa dovrebbe inoltre favorire il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, *con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, al fine di realizzare gli obiettivi della* strategia Europa 2020 *nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen*. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.

- (8 bis)** *Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riferimento all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (8 ter)** *Il potenziamento dello stato di diritto, compresa la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché questi si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima le esigenze dei beneficiari elencati nell'allegato I.*
- (9)** *I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento deve inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20% la quota del bilancio dell'Unione destinata al clima.*
- (9 bis)** *L'Unione dovrebbe altresì fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio di tutti i beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.*

- (10) La Commissione e gli Stati membri devono assicurare la conformità, coerenza e complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. ***È inoltre opportuno prendere le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con altri donatori. Il ruolo della società civile deve essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.***
- (12) ***Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento*** dovrebbero essere definite in documenti di strategia indicativi elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione in partenariato con i ***beneficiari elencati nell'allegato I***, sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento, ***in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo debito conto delle pertinenti strategie nazionali***. I documenti di strategia dovrebbero ***anche*** individuare i settori ***da sostenere*** destinatari dell'assistenza e, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, stabilire le assegnazioni indicative dei fondi per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia devono garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei ***beneficiari elencati nell'allegato I*** risultante dai rispettivi bilanci nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia devono essere opportunamente riveduti.

- (13) È nell'interesse dell'Unione assistere i **beneficiari elencati nell'allegato I** nell'impegno di riforma **in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.**
- (17) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione **indiretta** delegata ai **beneficiari elencati nell'allegato I** dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità **rispettive di tali beneficiari.**
- In linea con il principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, nei beneficiari elencati nell'allegato I, dell'assistenza ad essi fornita.**
- (18) **Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze riguardano i documenti di strategia e le norme specifiche che stabiliscono tali condizioni uniformi** e dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e della loro incidenza finanziaria, in linea di principio questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame, fatta eccezione per le misure tecniche di attuazione aventi una portata finanziaria limitata. **All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.**

¹ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione** (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (19) È opportuno che il **comitato** istituito a norma del presente regolamento sia competente anche per gli atti relativi all'esecuzione dell'**IPA**, nonché per l'attuazione dell'**articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio**¹.
- (19 bis) *È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti di azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*
- (19 ter) *Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (20) Dati gli obiettivi e l'ambito dell'assistenza previsti, prima dell'adozione del presente regolamento sono stati consultati il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.
- (20 bis) *È opportuno assicurare una transizione regolare e senza interruzioni tra l'IPA e l'IPA II e allineare la durata del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio² *. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ *Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 6).*

² *Regolamento (UE, Euratom) n. ... del Consiglio, del..., che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

* *GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento ST 11791/13 REV 7.*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale

Lo strumento di assistenza preadesione (in appresso "IPA II") **sostiene i beneficiari** elencati nell'allegato ***I nell'adozione e*** nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche ***necessarie affinché tali beneficiari si conformino*** ai valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.

Tramite tale sostegno l'IPA II contribuisce alla stabilità, sicurezza e prosperità dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Articolo 2
Obiettivi specifici

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue il **raggiungimento degli obiettivi specifici** di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascuno **dei beneficiari elencati nell'allegato I** e il rispettivo programma di allargamento.
- a) Sostegno alle riforme politiche, **tramite**, tra l'altro:
- i) il rafforzamento della **democrazia e delle sue istituzioni, inclusa una magistratura indipendente ed efficiente, e dello** stato di diritto, compresa la sua attuazione;
 - ii) la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un maggior rispetto **dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali**, la promozione della parità di genere, non discriminazione, e **tolleranza, nonché** della libertà dei **mezzi di comunicazione e il rispetto della diversità culturale;**
ii bis) la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;
ii ter) la promozione della riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia;
 - iii) la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

- iv) *il rafforzamento* della pubblica amministrazione e del buon governo *a tutti i livelli*;
- iv bis) *misure di sviluppo di capacità volte a migliorare l'applicazione della legge, la gestione delle frontiere e l'attuazione della politica migratoria, compresa la gestione dei flussi migratori*;
- v) lo sviluppo della società civile;
- v bis) il miglioramento del dialogo sociale e il rafforzamento delle capacità delle parti sociali.*
- b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:
 - i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia, *compresa un'economia di mercato funzionante, e* nella governance *di bilancio* ed economica;
 - ii) le riforme economiche necessarie per *poter* far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato *esistenti* nell'Unione, *contribuendo* nel contempo *al raggiungimento degli* obiettivi sociali e ambientali;
 - iii) la promozione dell'occupazione, *della mobilità professionale e della creazione di posti di lavoro di qualità e lo sviluppo del* capitale umano;
 - iv) *la promozione dell'*inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, *compresi le persone con disabilità, i profughi e gli sfollati*;

iv bis) la promozione di un sistema d'istruzione inclusivo e integrato e la tutela e il recupero del patrimonio culturale;

v) lo sviluppo del capitale materiale, **compreso** il miglioramento *delle infrastrutture, e* dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali;

v bis) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della capacità di innovazione.

- c) Rafforzamento della capacità *dei beneficiari elencati nell'allegato I, a tutti i livelli*, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'**Unione** tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'**Unione**, **inclusa la preparazione alla gestione** dei fondi **dell'Unione** nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.
- d) **Rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale** con la partecipazione *dei beneficiari elencati nell'allegato I*, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... **del Parlamento europeo e del Consiglio**¹ *.

¹ **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* **GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0405 (COD).**

2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono **monitorati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili** riguardanti tra l'altro:
- a) i progressi nel campo **del rafforzamento** della democrazia, dello stato di diritto **e di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente**, del rispetto dei diritti umani, **compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili, delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei diritti delle donne, della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché della riconciliazione, delle relazioni di buon vicinato e del ritorno dei profughi e, in particolare, dell'effettuazione di bilanci dei risultati ottenuti in tali ambiti;**
 - b) i progressi nel campo delle riforme **socioeconomiche e di bilancio, nell'affrontare squilibri strutturali e macroeconomici**, la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **e la creazione di un'istruzione inclusiva e integrata, di una formazione di qualità e di occupazione**, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA II, **nonché i progressi nella creazione di contesto imprenditoriale favorevole;**
 - c) **i progressi nell'allineare il corpus legislativo all'acquis dell'Unione, compreso un bilancio della sua attuazione**, i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione decentrata dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;

- d) *i progressi nella costituzione e nel rafforzamento del buon governo e di capacità amministrative, istituzionali e di assorbimento a tutti i livelli, comprese adeguate risorse umane, necessarie ai fini dell'adozione e dell'applicazione della legislazione collegata all'acquis;*
- e) le iniziative di cooperazione regionale e territoriale e l'andamento dei flussi commerciali.

Gli indicatori sono utilizzati ai fini del monitoraggio, *della valutazione* e del riesame del rendimento, secondo il caso. *Le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 3 bis sono presi come punto di riferimento nell'ambito della valutazione dei risultati dell'assistenza IPA II. I pertinenti indicatori di rendimento sono definiti e inclusi nei documenti di strategia e nei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e sono stabiliti in modo da permettere che i progressi siano valutati oggettivamente nel tempo e, se del caso, per tutti i programmi.*

Articolo 3 Settori

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori:
 - a) *le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;*
 - b) lo sviluppo *socioeconomico e* regionale;

- c) l'occupazione, le politiche sociali, *l'istruzione, la promozione della parità di genere* e lo sviluppo delle risorse umane;
- d) l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- e) la cooperazione regionale e territoriale.

L'assistenza nell'ambito di **tutti** i settori di cui al paragrafo 1 *del presente articolo* aiuta i **beneficiari elencati nell'allegato I** a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2, *in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e investimenti.*

Se del caso, è prestata particolare attenzione al buon governo, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

3. L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere *da b) ad e)* può comprendere, tra l'altro, il finanziamento del tipo di azioni previste dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*}, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{2*}, del regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio^{3*}, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{4*} e del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{5*}.
4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

¹ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006*** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 83/13.

² ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio*** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 82/13.

³ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006*** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 87/13.

⁴ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea*** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

⁵ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*** (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 93/13.

Articolo 3 bis
Quadro politico di assistenza

- 1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è erogata in conformità del quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tenendo debito conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi contenute nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.*
- 2. L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Sarà intesa principalmente ad aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a ideare e attuare le riforme settoriali. Le politiche e strategie settoriali sono globali e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.*
- 3. Conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I figurano nell'allegato II. Ciascuna priorità tematica può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.*

4. *Conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, l'assistenza sostiene la cooperazione transfrontaliera, sia tra i beneficiari elencati nell'allegato I che tra questi e gli Stati membri o i paesi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico. Le priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale figurano nell'allegato III.*

Articolo 4

Conformità, coerenza e complementarità

1. L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli accordi conclusi dall'Unione con i **beneficiari elencati nell'allegato I** e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte.
- 1 bis. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.*
2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti *cooperano nel garantire* la coerenza *e mirano ad evitare la duplicazione tra l'assistenza* fornita a norma del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, *anche attraverso riunioni periodiche e inclusive di coordinamento dell'assistenza.*

3. La Commissione, gli Stati membri *e la Banca europea per gli investimenti* garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure, *in particolare i principi internazionali sull'efficacia degli aiuti*. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.
4. Per rendere più efficace ed efficiente la fornitura dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire migliore coordinamento e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori diversi dall'Unione.
5. In sede di preparazione, attuazione e monitoraggio dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i *beneficiari elencati nell'allegato I*. Il partenariato *include*, secondo il caso, le competenti autorità nazionali e locali, *nonché le organizzazioni della* società civile. *È necessario che la Commissione incoraggi il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.*

Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, anche, se del caso, in quanto diretti beneficiari dell'assistenza.

TITOLO II PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6 Documenti di strategia

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi ("documenti di strategia"), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione dalla Commissione in partenariato con i ***beneficiari elencati nell'allegato I***.
2. I documenti di strategia ***definiscono le priorità d'azione per realizzare gli obiettivi specifici o regionali nei pertinenti*** settori di cui all'articolo 3, che saranno ***sostenuti*** nell'ambito del presente regolamento, ***conformemente*** agli obiettivi ***generali e specifici*** di cui agli ***articoli 1 e 2***. ***I documenti di strategia sono adottati in conformità del quadro di assistenza di cui all'articolo 3 bis, e tenendo debito conto delle pertinenti*** strategie nazionali.
3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, ***e prevedono*** un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze, ***senza pregiudicare la possibilità di combinare l'assistenza nei diversi settori***. ***I documenti di strategia comprendono gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda gli obiettivi ivi riportati***.

4. ***La Commissione procede ad una valutazione annuale dell'attuazione dei documenti di strategia e della continuità della loro pertinenza alla luce dell'evoluzione del quadro strategico di cui all'articolo 3 bis. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dei risultati di tale valutazione e può proporre le revisioni dei documenti di strategia e/o dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7, secondo il caso. I documenti di strategia sono altresì oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti.***
5. La Commissione adotta i documenti di strategia e le eventuali loro revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento ***(UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio***¹ *.

¹ Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L ...).

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

TITOLO III ATTUAZIONE

Articolo 7 Programmazione

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata ***direttamente, indirettamente o in gestione concorrente*** tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. .../... * e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commissione adotta conformemente all'***articolo 12*** del presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, ***nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera*** stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all'articolo 6 ed elaborati dai ***rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I*** e/o dalla Commissione, secondo il caso.

Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../... * tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

Articolo 8
Accordi quadro e sussidiari

1. La Commissione e i *rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I* concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.
2. All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i *rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I o con le loro* autorità competenti.

Articolo 9
Disposizioni trasversali

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7 a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.
2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente *regolamento* ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i *beneficiari elencati nell'allegato I* e gli Stati membri. L'ammontare del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è determinato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. .../...*. Le disposizioni del *presente* regolamento si applicano all'uso di tale contributo.

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

3. Ove opportuno, l'IPA **II** può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../... * e a cui partecipano ***i beneficiari elencati nell'allegato I***.
4. Ove opportuno, l'IPA **II** può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. .../... * e a cui partecipano ***i beneficiari elencati nell'allegato I***.
- 4 bis. L'IPA II può, se del caso, contribuire ai programmi o alle misure introdotte quale parte di una strategia macro-regionale in cui sono coinvolti i beneficiari elencati nell'allegato I.***

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Delega di poteri alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare l'allegato II del presente regolamento. ***In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) .../... *, e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II del presente regolamento.***

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.
* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0405 (COD).
* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il **potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10** è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di **potere di cui all'articolo 10** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione **di revoca** pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato **adottato ai sensi del presente articolo** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o **del** Consiglio.

Articolo 11 bis

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Oltre alle disposizioni del regolamento (UE) n. .../...^{*}, norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../...^{*}.

Articolo 12

Comitato

1. ***È istituito un comitato IPA, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("comitato IPA II"). Il comitato IPA II assiste la Commissione in tutti i settori di cui all'articolo 3. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. ***Il comitato IPA II è competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006. Inoltre, il comitato IPA è competente per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.***

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

Articolo 12 bis
Ricompensa per i risultati ottenuti

- 1.** *I documenti di strategia di cui all'articolo 6 prevedono che un ammontare adeguato dell'assistenza rimanga a disposizione per premiare un beneficiario elencato nell'allegato I per:*
- a) i particolari progressi realizzati dai beneficiari elencati nell'allegato I verso il soddisfacimento dei criteri di adesione,*
 - e/o*
 - b) l'efficace attuazione dell'assistenza preadesione con risultati particolarmente positivi in relazione agli obiettivi specifici stabiliti nel pertinente documento di strategia.*

2. ***Qualora i progressi realizzati e/o i risultati ottenuti da un beneficiario elencato nell'allegato I si attestino ampiamente al di sotto dei livelli convenuti figuranti nei documenti di strategia, la Commissione adegua proporzionalmente le assegnazioni, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../...****
3. ***Un importo adeguato è accantonato a tal fine e assegnato sulla base di una valutazione dei risultati e dei progressi su un periodo di diversi anni ma non oltre il 2017 e il 2020, rispettivamente. Sono presi in considerazione gli indicatori di rendimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento specificati nei documenti di strategia.***
4. ***L'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione nei documenti di strategia di cui all'articolo 6 tiene conto della possibilità di assegnare i fondi supplementari in questione sulla base dei risultati e/o progressi conseguiti.***

Articolo 14 **Dotazione finanziaria**

1. La ***dotazione*** finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è ***fissata a 11 698 668 000 EUR (prezzi correnti)***. Fino al 4% della ***dotazione*** finanziaria è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra ***i beneficiari elencati nell'allegato I*** e gli Stati membri dell'Unione europea, ***in linea con le loro esigenze e priorità***.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal ***Parlamento europeo e dal Consiglio*** entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

3. Come specificato all'articolo 13, **paragrafo 2**, del regolamento **(UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio**¹ *, nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di **1 680 000 000** EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento **(UE) n. .../...** * si applicheranno all'uso di questi fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso **due** assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi **quattro** anni e ai **tre** anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'**Unione**.

¹ **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (GUL [...]) del [...], pag. [...]).**

* GU: inserire il numero e completare il titolo nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0371 (COD).

* GU: inserire il numero nel testo del regolamento di cui al documento 2011/0371 (COD).

Articolo 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 *al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

- Albania
- Bosnia- Erze govina
- Islanda
- Kosovo *
- Montenegro
- Serbia
- Turchia
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

* *Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.*

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

- a) il rispetto del principio di una buona amministrazione pubblica e di una governance economica. Gli interventi in tale settore mirano a: potenziare la pubblica amministrazione, comprese la professionalizzazione e la depoliticizzazione della funzione pubblica, creare una cultura meritocratica e garantire procedure amministrative consone; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante e di un'economia più competitiva; sostenere la partecipazione nel meccanismo multilaterale di sorveglianza di bilancio dell'Unione e in una cooperazione sistematica con istituzioni finanziarie internazionali sui principi di base della politica economica nonché rafforzare la gestione delle finanze pubbliche;*
- b) la garanzia e la promozione sin dalle primissime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: garantire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti, compresi sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi per proteggere le frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione;*
- c) il potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, a favore dei beneficiari elencati nell'allegato I e la promozione del collegamento in rete tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I a tutti i livelli, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con attori pubblici e privati;*

- d) *investimenti nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità; ridurre l'abbandono scolastico prematuro; adattare i sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) alle domande del mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa;*
- e) *la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. Gli interventi in tale settore mirano a un'integrazione sostenibile di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nel mercato del lavoro, anche mediante misure volte a stimolare gli investimenti per la creazione di posti di lavoro di qualità nonché volte a sostenere l'integrazione di disoccupati e a incoraggiare una partecipazione maggiore nel mercato del lavoro di tutti i gruppi sottorappresentati. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, l'adattamento di lavoratori e di imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro;*
- f) *la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi mirano a integrare le comunità emarginate quali i ROM; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare la fruizione di servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali i servizi sanitari e sociali di interesse generale, compreso mediante la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;*
- g) *la promozione di sistemi di trasporti sostenibili e l'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete, in particolare gli investimenti nei progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti individuati dovrebbero assumere carattere prioritario secondo il loro contributo alla mobilità, sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pertinenza alle connessioni con gli Stati membri e coerentemente con lo spazio unico europeo dei trasporti;*

- h) il miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente in quanto principali motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e della coesione. È data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;*
- i) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, in particolare mediante il miglioramento delle infrastrutture di ricerca, un contesto favorevole e la promozione di messa in rete e collaborazione;*
- j) il contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed efficienti nelle comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;*
- k) l'incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali in uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali;*
- l) la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e il contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al potenziamento delle capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e alla governance e alle informazioni relative all'azione per il clima. I fondi IPA II promuovono politiche intese a favorire il passaggio a un'economia efficiente, sicura e sostenibile nell'impiego delle risorse e a basso impiego di carbonio;*
- m) la promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.*

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

- a) Promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, compresa la mobilità transfrontaliera; iniziative comuni nel settore dell'occupazione; servizi di informazione e consulenza e formazione comune; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità immigrate e dei gruppi vulnerabili; investimenti a favore dei servizi pubblici per l'occupazione; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici.*
- b) Proteggere l'ambiente, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei suoi effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro: azioni comuni per la protezione dell'ambiente; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, l'efficienza delle risorse, le fonti energetiche rinnovabili e la transizione ad un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di CO₂; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi e preparazione alle emergenze.*
- c) Promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche mediante, tra l'altro: la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione; investimenti in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti.*
- d) Incoraggiare il turismo e la protezione del patrimonio culturale e naturale.*
- e) Investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro: lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani.*
- f) Promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali.*
- g) Rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, del commercio e degli investimenti mediante, tra l'altro: la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese; lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e dell'internazionalizzazione.*
- h) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione mediante, tra l'altro: la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.*

I fondi IPA possono inoltre finanziare, se del caso, la partecipazione di beneficiari elencati nell'allegato I a programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dei fondi strutturali, nonché a programmi di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi la portata dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente (Fondi strutturali e d'investimento europei o strumento europeo di vicinato).

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

JOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, COUNCIL AND COMMISSION CONCERNING THE FUNDING OF HORIZONTAL PROGRAMMES FOR MINORITIES

The Parliament, Council and Commission agree that Article 2.1.a.ii is to be interpreted as allowing the funding of programmes aimed at enhancing respect for and protection of minorities in line with the Copenhagen criteria, as has been the case under the IPA I Regulation.

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE BENEFICIARIES LISTED IN ANNEX I

The European Parliament notes that the Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) uses the term "the beneficiaries listed in Annex I" throughout the text. The European Parliament considers that this term applies to countries.

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

COMMISSION DECLARATION ON THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession assistance (IPA II), aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination by the Court of justice in the "biocides" case.

COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, IFS, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable